



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 9 agosto 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 del 15 novembre 2019

OGGETTO: Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno duemila diciannove, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 12.00, nei locali della sede municipale del Comune di Monte Porzio Catone, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
Presidente Dott.ssa Nella Coacci	X	
Componente Dott. Ermanno Piteo	X	
Componente Rag. Laura Siliquini	X	

PREMESSO CHE

- il Comune di Monte Porzio Catone, con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 6 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "*dissesto finanziario*", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. del 9 agosto 2018 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione" (di seguito O.S.L.) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 11 settembre 2018;
- l'O.S.L. si è insediato formalmente in data 14 settembre 2018;

- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 14.9.2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che, con delibera n. 04 del 05.11.2018 di questo O.S.L., è stato prorogato il termine di presentazione delle istanze di ammissione dei creditori alla massa passiva di ulteriori 30 giorni;

VISTO CHE

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, attribuisce all'O.S.L. la competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 1 del TUEL, impone il deposito del piano di rilevazione della massa passiva al Ministero dell'Interno, entro 180 giorni dall'insediamento della O.S.L.;
- il comma 3 dello stesso art. 254, stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'O.S.L. ai sensi del comma 7 del citato art. 254;
- con propria deliberazione n. 03 del 12.03.2019, stante le difficoltà incontrate, l'O.S.L. ha richiesto, al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, la proroga di 180 giorni del termine di cui all'articolo 254 del TUEL, relativo alla presentazione e deposito del piano di rilevazione della massa passiva del dissesto, proroga concessa con nota dello stesso Ministero n. 17932 del 21 marzo 2019;
- Con successiva deliberazione n. 10 dell'11.09.2019, l'O.S.L. richiedeva una ulteriore proroga del citato termine di cui all'articolo 254 del TUEL, concessa con nota n. 95649 del 27 settembre 2019 dalla stessa Direzione del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 258 del TUEL, prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità

semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo, testualmente, che:
"1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

- 2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.
- 3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommatoria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
- 4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
- 7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con

priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

TENUTO CONTO CHE

l'adozione della procedura semplificata, di cui al citato art. 258, è stata costantemente riconosciuta come uno strumento fondamentale per il risanamento finanziario degli enti locali dissestati;

in tal senso, si sono espresse:

- a. La deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che *“...la procedura semplificata ex art. 258 del TUOEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce”*;
- b. La deliberazione della stessa Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2009/IADC sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che *“ ... la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art 258 del TUEL... E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ... ”*;
- c. Le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno *“Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo”*, ove si afferma che *“Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente da peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali.*

L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento... ”;

ATTESO CHE

questo Organo, tenuto conto dei descritti vantaggi connessi alla procedura semplificata ritiene doveroso proporre l'adozione al Comune di Monte Porzio Catone, al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento; in caso di adesione alla procedura semplificata, peraltro, il Comune di Monte Porzio Catone potrà beneficiare del sostegno straordinario per gli enti dissestati previsto dall'art. 14 del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016 modificato in sede di conversione dalla legge n. 160 del 7 agosto 2016 che stabilisce al comma 1 : *“...ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, e' attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione e' ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed e' concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'Interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'Interno.....”*

RILEVATO CHE

- le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute ad oggi sono n. 393, per un totale di 2.792.057,67 Euro, comprensive anche di parte dei debiti relativi alla gestione vincolata;
- l'importo per gli oneri della liquidazione (possibili collaborazioni esterne, oneri riflessi, spese di pubblicità, remunerazione per lavoro straordinario svolto da personale dipendente, compenso ai componenti dell'O.S.L. di cui al D.M. 9.11.1995, oneri diversi), che si possono prudenzialmente quantificare complessivamente in circa Euro 250.000,00;
- al momento, relativamente ai residui passivi pari a circa 1.933.176,00 Euro, di cui Euro 100.565,00 relativi alla gestione vincolata, sussistono diverse posizioni ancora da definire, con riferimento, rispettivamente, all'esatta individuazione dei creditori e all'entità dei crediti dell'Ente;
- che per tali fattispecie questo organo ha in corso di predisposizione la richiesta ai responsabili dei servizi di verifica relativamente ai creditori che non hanno presentato domanda di ammissione alla massa passiva, pur essendo titolari di posizioni creditorie che in essa vanno incluse;
- che in relazione ai debiti fuori bilancio, ad oggi non si dispone di una quantificazione precisa degli stessi; tuttavia alla data del dissesto, dalla relazione allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 06.04.2018 si evince che :
 - i debiti fuori bilancio già riconosciuti, ai sensi dell'art. 194 del TUEL i cui presupposti si sono verificati precedentemente al 31 dicembre 2017, sono pari ad Euro 1.115.954,84;
 - le partite debitorie, i cui presupposti si sono verificati precedentemente al 31 dicembre 2017, ancora da riconoscere da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194 del TUEL sono pari ad Euro 384.544,56;
- in base alle attività di sommaria delibazione di questo Organo risultano debiti complessivi di competenza dell'OSL per circa € 4.832.842,00 comprensivi di partite debitorie liquidabili al 100% per circa 373.832,00 Euro e degli oneri di liquidazione prudenzialmente quantificate in Euro 250.000,00;
- l'articolo 258, comma 3, del TUEL prevede che l'O.S.L., effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie, anche periodicamente;
- si potrà procedere all'adozione della procedura semplificata limitatamente ai debiti certi liquidi ed esigibili delibati;
- il fondo di cassa di competenza dell'O.S.L., alla data di insediamento dello stesso organismo, risulta pari ad Euro 0;

- i residui attivi riscossi alla data della presente deliberazione ammontano ad Euro 1.184.915,76, dei quali, peraltro, Euro 557.409,17 sono somme da rimborsare all'Ente per i pagamenti effettuati su autorizzazione dell'O.S. L. in relazione alla gestione;

CONSIDERATO CHE

- tenuto conto del trend di riscossione degli anni precedenti, si può ragionevolmente ritenere che difficilmente si consegnerà l'integrale e tempestiva riscossione delle entrate, con tutte le conseguenze connesse al tardivo incasso;
- la procedura semplificata prevede l'offerta transattiva, da parte dell'Organo, di un importo variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;
- l'art. 258 del TUEL stabilisce inoltre che con apposito provvedimento dell'organo esecutivo, l'ente decide entro trenta giorni, ed in caso di adesione, s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per soddisfare tutti i debiti, al fine di garantire la *par condicio creditorum*;
- nell'ipotesi di mancata adesione alla procedura semplificata questo Organo dovrà proseguire l'attività adottando la c.d. procedura ordinaria, disciplinata dall'art. 256 del TUEL, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione e, successivamente, a seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, lo stesso Organo predispone il piano di estinzione delle passività e, dopo la sua approvazione da parte del Ministero dell'Interno, procede con il pagamento delle passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata. La parte debitoria non estinta per mezzo delle transazioni con i creditori dovrà necessariamente essere posta a carico dei futuri bilanci dell'Ente ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

RITENUTO PERTANTO CHE

- in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questo Organismo deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;
- l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;

- risulta, dalle esperienze amministrative di altri dissesti di Enti Locali, che ulteriori richieste di ammissione alla massa passiva pervengano anche dopo anni dalla scadenza dell'apertura della procedura, in quanto normativamente ammissibili fino alla data di approvazione del rendiconto finale della gestione della liquidazione;
- questo O.S.L. si riserva, altresì, di comunicare tempestivamente eventuali scostamenti in *pejus* della stimata massa passiva, laddove si verificasse il rinvenimento di ulteriori debiti, non censiti alla data odierna, di entità tale da necessitare di conseguenziali provvedimenti finanziari per l'approvvigionamento della provvista necessaria al soddisfacimento;
- questo O.S.L. ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dall'art. 258 TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di accelerazione delle procedure di risanamento;
- in caso di adesione alla procedura semplificata può fruire dei suddetti contributi statali.


DELIBERA


per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI PROPORRE** alla Giunta l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL;
- 2) **DI RICHIEDERE** alla Giunta Comunale di esplicitare formalmente l'adesione o meno alla procedura semplificata, da adottare con deliberazione entro 30 giorni dalla data della presente, assumendo in caso di adesione l'impegno ad individuare e a mettere a disposizione le necessarie risorse finanziarie per la liquidazione della massa passiva. Nel caso in cui la Giunta Comunale non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intende far fronte alla massa passiva;
- 3) **DI RISERVARSI** di precisare ulteriormente, anche in base alle istruttorie ancora in corso, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione;
- 4) **DI RICHIEDERE** alla Giunta del Comune di Monte Porzio Catone, l'impegno ad integrare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione, di ulteriori debiti che potrebbero essere ricompresi nella massa passiva, perché allo stato attuale non possono esservi inclusi, nonché dei debiti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 140/2004;
- 5) **DI NOTIFICARE** la presente deliberazione al Sindaco, alla Giunta del Comune di Monte Porzio Catone ed al Revisore dei Conti;

- 6) **DI INVIARE** il presente provvedimento al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio I – Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente atto per conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
- 8) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6, del DPR n. 378 del 1993, verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Monte Porzio Catone.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Dott.ssa Nella Coacci 

Dott. Ermanno Piteo 

Rag. Laura Siliquini 



CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Pubblicazione n.ro 1732/2019

MONTE PORZIO CATONE li 20/11/2019

Settore ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELL'ATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE CON OGGETTO VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 15.11.2019. OGGETTO: PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA MODALITÀ SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 Emesso da COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE - ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Si attesta che l'atto indicato in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 18/11/2019 al 03/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
BOTTOMEI LOREDANA

